



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._20 del 17/03/2017

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ICI entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi e Fiscalità Locale;

Art.2
Ambito di applicazione della definizione

1. La definizione riguarda i crediti dovuti al Comune non pagati dai debitori, ricompresi nelle ingiunzioni fiscali notificate dallo scrivente Ente o da propri appaltatori o concessionari nel periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016; a tal fine la data di notifica da prendersi a riferimento e quella di avvenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio postale o degli atti ai messi per la loro notificazione.
2. La definizione si estende anche alle somme dovute a titolo di sanzioni non ricomprese nelle ingiunzioni ma comunque connesse ai crediti ricompresi nelle ingiunzioni notificate, in quanto irrogate con i medesimi avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.
3. La definizione non si estende alle posizioni creditorie per le quali è intervenuto provvedimento di sospensione della riscossione o sentenza di annullamento degli atti impositivi impugnati pronunciata dalle Commissioni Tributarie, provinciale o regionale, dalla Corte Suprema di Cassazione o da altre magistrature competenti; in tal caso, l'eventuale ingiunzione notificata è priva di fondamento e va annullata in adeguamento di quanto disposto dall'autorità giudiziaria.

Art.3
Estensione dell'adesione

1. La definizione agevolata regolata in questa sede deve inderogabilmente riguardare tutti i crediti comunali ricompresi in tutte le ingiunzioni notificate al singolo debitore nel periodo di cui al primo punto.

Art.4
Somme dovute

1. Relativamente ai citati crediti pendenti i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese nelle ingiunzioni notificate provvedendo al pagamento integrale delle somme ricomprese nelle ingiunzioni e pretese a titolo di:
 - tributo o capitale;

- interessi;
- spese di notifica dell'ingiunzione;

Art.5 Sanzioni del Codice Della strada

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6 del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, riportati in premessa qui richiamata quale parte integrante.

Art.6 Rinuncia a giudizi pendenti

1. La possibilità di definizione di cui ai punti precedenti è in ogni caso inderogabilmente subordinata all'impegno espresso del debitore di rinunciare agli eventuali giudizi pendenti avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa aventi ad oggetto i crediti compresi o comunque connessi alle ingiunzioni oggetto di definizione.
2. La rinuncia deve, quindi, inderogabilmente essere estesa anche ai contenziosi che riguardano somme come le sanzioni seppur non ricomprese nelle ingiunzioni ma irrogate con gli avvisi di accertamento che hanno originato le ingiunzioni stesse.
3. La rinuncia deve, infine, inderogabilmente riguardare anche le eventuali condanne al pagamento di somme per spese legali ed accessori o a qualsiasi altro titolo pronunciate dall'autorità giudiziaria.

Art.7 Termini di pagamento

1. Il pagamento può essere effettuato integralmente alla prima delle scadenze sotto riportate ovvero fino al numero di rate nei seguenti termini:
 - Il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 in un massimo di tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre;
 - Il restante 30 per cento può essere versato nell'anno 2018 fino a due rate di pari importo con scadenza delle singole nei mesi di aprile e settembre;
2. Dal 1 maggio 2017 sono dovuti gli interessi nella misura legale stabilita dall'art. 1284 del cod.civ. aumentata di tre punti percentuali.
- 3.

. Art.8
Modalità di pagamento

1. Il versamento di quanto dovuto riguardante entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore mediante bonifico, o mediante modello di pagamento unificato - F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
2. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o con bollettino di conto corrente postale o, infine, attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
3. Qualora si utilizzi modalità di pagamento diversi dal modello F24 occorre indicare nella causale numero e data della ingiunzione ed il numero della rata pagata.

Art.9
Domanda di definizione

1. Entro il 31 Maggio aprile 2017, ai fini della definizione, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 20 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.
2. Con tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo e nel rispetto di quanto sopra riportato, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare integralmente ed in via definitiva agli stessi giudizi.
3. Entro la stessa data del 31 Maggio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
4. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità sopra previste.

Art.10
Liquidazione delle somme dovute

1. Entro il 30 giugno 2017, il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nel rispetto di quanto sopra disposto;
2. Il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con il presente provvedimento presso lo sportello del proprio Servizio Entrate;

Art.11
Azioni esecutive, prescrizione e decadenza

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n.225/2015, a seguito della presentazione della dichiarazione di definizione, si devono intendere sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione di definizione.
2. Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 maggio 2017.
3. Il Comune, relativamente ai carichi definibili non avvia nuove azioni esecutive ovvero iscrive nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non prosegue le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art.12
Effetti del mancato pagamento

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto d'ingiunzione.
5. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto risultante dall'ingiunzione e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui il Comune prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi della normativa regolamentare comunale.

Art. 13
Somme dovute in caso di parziale pagamento

1. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi definibili con il presene provvedimento e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.
2. In tal caso:

- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di tributo o capitale e interessi definibili con il presente provvedimento e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle ingiunzioni;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese o connesse alle ingiunzioni, di interessi di dilazione;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Art.14 **Rinuncia a giudizi pendenti**

1. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di crisi da sovraindebitamento.
2. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono definire le posizioni, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
3. Alle somme occorrenti per aderire alla presente definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 16/03/1942 N.267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del medesimo R.D. n.267/1942.

Art.15 **Rinvio ed entrata in vigore**

1. Per quanto non disposto con il presente provvedimento si rinvia e trova applicazione l'art.6 e 6-ter del DL 22/10/2016 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, dovendosi intendere automaticamente applicate anche le eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni da ultimo citate;
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione;
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.